

abbia diritto d'imporre alla società l'obbligo di riscuotere nuovi dazi. Ora a me pareva che sarebbe rimasta assai più intatta la quistione se si fosse detto: « il Governo avrà diritto di affidare la riscossione dei nuovi dazi, » poichè nella parola *affidare* non vi è inclusa l'idea di un nuovo accordo.

**PRESIDENTE.** Nell'articolo è detto *accordarsi*.

**CORRENTI, relatore.** *Accordarsi*.

**DEPRETIS.** La Commissione accetta la parola *affidare*.

**PRESIDENTE.** Allora l'articolo sarebbe così concepito:

« Pei comuni nei quali la riscossione dei dazi di consumo è stata ceduta alla società dell'appalto generale, il Governo potrà affidare alla società stessa anche la riscossione dei nuovi dazi, dovendo in questo caso la società concessionaria pagare così pei comuni chiusi come pei comuni aperti quel maggior canone che sia in giusta proporzione colle variazioni della tariffa portate dalla presente legge.

« Sarà pure chiesto alla società d'appalto che aumenti il capitale sociale, e porti la cauzione ad una somma equivalente ad un trimestre del canone annuo che verrà stipulato. »

**LANZA GIOVANNI.** No, quest'ultima parte va esclusa.

**DEPRETIS.** Quest'ultima parte dell'articolo 60, la Commissione era venuta nella determinazione di lasciarla in disparte; prima di tutto, perchè è inutile, inquantochè s'intenda da sè che, aumentando il canone imposto alla società, deve a termini della legge generale di contabilità aumentare la cauzione; poi ancora per un'altra ragione, perchè quando con queste prescrizioni si imponesse alla società un obbligo preciso, da cui il Ministero non potesse prescindere, verremmo ad offrire alla società stessa una ragione per rescindere a sua voglia il contratto, anche quando le convenienze dello Stato non volessero che il contratto fosse rescisso. Egli è perciò che l'articolo deve limitarsi alla proposta fatta dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Il ministro però aveva proposto di mettere questa disposizione. Una volta che la Commissione ha deciso di reciderla ed il ministro non fa obiezione, l'articolo resta stabilito nel modo con cui fu redatto dalla Commissione.

Chi intende di approvare quest'articolo si alzi.

(La Camera approva.)

Verrebbe ora l'articolo transitorio dell'onorevole Pepoli.

**CANCELLIERI.** C'è l'articolo addizionale che ho proposto dopo l'articolo 60.

**PRESIDENTE.** Ne daremo anche lettura.

L'articolo transitorio proposto dal deputato Pepoli, è in questi termini:

« È prorogata a tutto il 1867 la facoltà concessa, coll'ultimo paragrafo dell'articolo 27 della legge sul dazio di consumo 20 luglio 1864, al Governo di permettere che le tasse sui dazi di consumo comunali (eccettuati

quelli a cui è chiamato colla presente legge il Governo a partecipare) si conservino a tutto l'anno 1866 anche oltre il limite del *maximum* di cui all'articolo 13 nei comuni dove le tariffe ora vigenti sieno superiori a quel limite. »

L'onorevole Pepoli è presente?

**LANZA GIOVANNI.** Domando la parola.

La Commissione non ha difficoltà di accettare quest'emendamento, e se la Camera ben si sovviene, nella seduta precedente io stesso già feci allusione a questo intendimento della Commissione di proporre cioè alla Camera una disposizione che prorogasse ancora per un anno ai comuni la facoltà di eccedere anche nei centesimi addizionali i limiti fissati dalla legge presente, e ciò per la ragione di non scompigliare le risorse dei comuni, lasciando loro un anno di tempo almeno onde possano pensare ad altri mezzi per sopperire a quelle deficienze che loro lasciasse una diminuzione nei prodotti dei dazi, quando debbano rinunciare a quel sovrappiù che la legge presente stabilisce.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Pepoli.

**PEPOLI.** Desidero prima sapere se la Commissione ed il Governo accettano la mia aggiunta.

**LANZA GIOVANNI.** La Commissione l'accetta.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ed anche il Governo.

**PEPOLI.** Allora è inutile che io la svolga, non volendo io far perder tempo alla Camera.

**LANZA GIOVANNI.** Qui nell'esemplare che ho sott'occhi è detto: « tutto l'anno 1866, » credo che sia un errore e vada scritto invece: « a tutto il 1867. »

**PEPOLI.** Fu errore di stampa, va scritto 1867.

**PRESIDENTE.** La parola spetterebbe all'onorevole D'Ondes-Reggio che si era iscritto contro l'articolo.

Non essendo egli al suo posto, metto ai voti l'articolo proposto dall'onorevole Pepoli. Ne do lettura:

« È prorogata a tutto il 1867 la facoltà concessa, coll'ultimo paragrafo dell'articolo 27 della legge sul dazio consumo 20 luglio 1864, al Governo di permettere che le tasse sui dazi di consumo comunali (eccettuati quelli a cui è chiamato colla presente legge il Governo a partecipare) si conservino a tutto l'anno 1867 anche oltre il limite del *maximum* di cui all'articolo 13 nei comuni dove le tariffe ora vigenti sieno superiori a quel limite. »

**LANZA GIOVANNI.** La Commissione crede che quest'articolo, nell'ordine in cui deve essere scritto, sia meglio collocarlo tra gli articoli transitorii.

**PRESIDENTE.** La Commissione certamente ha sempre il diritto, anche dopo la votazione di riordinare qualche articolo.

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Do nuovamente lettura dell'aggiunta del deputato Cancellieri: